

"Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno."

Madre Teresa di Calcutta



**LEGGE REGIONALE 9 agosto 2006, n. 26**

**"Interventi in materia sanitaria".**

*Con le modifiche apportate dall'art.9, della legge 23 dicembre 2008, n.45*

...

**TITOLO III**

**CONTRIBUTO AI CITTADINI PUGLIESI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE APPLICANO IL "METODO DOMAN O VOJTA O FAY O ABA"**

**Art. 38 (Contributi ai portatori di handicap)**

1. La Regione partecipa, con la concessione di un contributo, alle spese non coperte dal Fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici, residenti in Puglia da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che si avvalgono del "metodo Doman o Vojta o Fay o Aba", quale trattamento riabilitativo di centri specializzati.

**Art. 39 (Modalità di presentazione delle domande di contributo)**

1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 38 e per l'accreditamento delle relative somme alle AUSL di residenza.

**Art. 40 (Norma finanziaria)**

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 38 e 39 per l'esercizio finanziario 2006 si provvede mediante prelevamento, per competenza e per cassa, di euro 150 mila dal cap.1110010 e con iscrizione e stanziamento, per competenza e per cassa, di euro 150 mila nello stato di previsione della spesa, sul capitolo di nuova istituzione 721028 - u.p.b. 120201 "Settore assistenza ospedaliera e specialistica" - denominato "Contributo ai cittadini pugliesi portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay o Aba".

**Art. 41 (Norma Finale)**

1. Nell'ambito dell'autonomia gestionale loro attribuita, i Direttori generali, attraverso gli strumenti di programmazione e l'adozione dell'atto aziendale, attuano la presente legge tenendo conto delle risorse finanziarie annualmente assegnate con il riparto del Fondo sanitario regionale e assicurando il vincolo del bilancio. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

